



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

792^a seduta pubblica (pomeridiana)

giovedì 23 marzo 2017

Presidenza della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	21
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	29

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

(3-03071) - Normativa che disciplina la libera professione nelle aziende sanitarie locali:

PRESIDENTE	5, 8
FARAONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>	5, 8
SIMEONI (<i>Misto</i>)	9

(2-00247) – Competenze giudici onorari:

PRESIDENTE	10
FILIPPIN (<i>PD</i>)	10, 14
FERRI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	11

(3-03376) – Associazioni sportive dilettantistiche:

PRESIDENTE	14
FERRI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	14
ANGIONI (<i>PD</i>)	15

(3-03523) – Presunta violazione codice sportivo e di comportamento del CONI da parte della Fitarco:

PRESIDENTE	15
FERRI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	16
BLUNDO (<i>M5S</i>)	16

(3-03600) – Rapporto collaborazione tra AICS e ANDDOS:

PRESIDENTE	17, 19
FERRI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	17
GASPARRI (<i>FI-PdL XVII</i>)	18

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 28 MARZO 2017

ALLEGATO A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla normativa che disciplina la libera professione nelle aziende sanitarie locali	21
Interpellanza sulle competenze dei giudici onorari ...	22
Interrogazione sulle associazioni sportive dilettantistiche	25
Interrogazione sulla presunta violazione del codice sportivo e di comportamento del CONI da parte della Fitarco	25
Interrogazione sul rapporto di collaborazione tra l'Associazione italiana cultura e sport (AICS) e l'ANDDOS (Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale)	26

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione	29
Richieste di osservazioni su atti	29

GOVERNO

Trasmissione di atti	30
----------------------------	----

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	30
--	----

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme	32
Interrogazioni	32
Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	34
Da svolgere in Commissione	43

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,01*).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (*ore 16,03*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03071 sulla normativa che disciplina la libera professione nelle aziende sanitarie locali.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

FARAONE, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signora Presidente, desidero ringraziare i senatori interroganti i quali, nel segnalare alcuni episodi avvenuti presso il presidio ospedaliero Cardinal Massaia di Asti, già oggetto di indagine da parte dell'autorità giudiziaria, mi consentono, in realtà, di fare chiarezza sul quadro generale di una materia particolarmente complessa, quale è quella relativa all'attività libero-professionale intramuraria.

Tale attività trova la sua espressione qualificante nella libera scelta delle cure e del medico da parte del cittadino e nella garanzia della continuità delle cure, nel rispetto dei reali bisogni assistenziali e del rapporto di fiducia ineludibile e tipico del rapporto medico paziente.

La complessità di tale istituto ha indotto il legislatore a intervenire reiteratamente sulla materia con l'obiettivo prioritario di garantire il corretto esercizio della libera professione intramuraria, oltre che per assicurare il controllo e il monitoraggio costante sull'esercizio di questa attività. Come è noto la scelta fondamentale compiuta con il primo intervento normativo, la

legge n. 120 del 2007, è stata quella di porre il governo e la responsabilità della materia in capo alle Regioni.

Il successivo accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010, nel consolidare i principi già previsti dalla legge n. 120 del 2007, ha introdotto ulteriori nuovi elementi, valorizzando in particolare il monitoraggio e il controllo dell'attività libero professionale, nonché il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e degli utenti nella fase di verifica.

Il decreto-legge n.158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.189 del 2012, è il più recente intervento normativo in materia. Tale riforma si è resa necessaria per rimediare alla perdurante e sostanziale mancata attuazione da parte di alcune Regioni delle disposizioni succedutesi nel tempo. In particolare, con tale provvedimento si è ritenuto opportuno assicurare la piena tracciabilità delle prestazioni, adottando norme più incisive per regolamentare la cosiddetta intramoenia allargata, ossia quella svolta presso gli studi dei professionisti.

Il passaggio al nuovo regime ha sostanzialmente previsto tre fasi: una ricognizione straordinaria degli spazi aziendali, al fine di verificare se tutta l'attività fosse riconducibile all'interno delle strutture; la predisposizione e l'attivazione di infrastrutture di rete attraverso le quali gestire tutte le prestazioni, dalla prenotazione al pagamento; l'adozione di un programma sperimentale nel caso in cui le strutture interne non fossero sufficienti, consentendo ai professionisti di svolgere attività libero professionale intramuraria all'interno di propri studi previa stipula di una apposita convenzione.

In ordine a quest'ultimo punto, in particolare, l'articolo 1, comma 4-*bis*, della citata legge n. 120 del 2007 ha previsto la verifica del programma sperimentale da parte delle Regioni e delle Province autonome entro il 28 febbraio 2015, mediante criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In attuazione di quanto previsto da detta norma, è stato sancito l'accordo Stato-Regioni del 19 febbraio 2015, al fine di disciplinare i criteri per la verifica del programma sperimentale per la libera professione intramuraria quale strumento a disposizione delle Regioni per dare piena attuazione ai principi sanciti dalla normativa vigente in materia.

Occorre altresì far presente che presso questo Ministero è istituita, nell'ambito del comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, un'apposita sezione denominata «Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale», a cui sono state trasferite le funzioni esercitate dall'Osservatorio nazionale per l'attività libero professionale. In particolare, detto organismo annualmente effettua uno specifico monitoraggio sullo stato di attuazione dell'attività libero professionale intramuraria, le cui risultanze sono riportate nella relazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 120 del 2007. Tale monitoraggio è effettuato a livello regionale e a livello aziendale, tenendo conto delle rispettive competenze e responsabilità, ed ha l'obiettivo di verificare il livello di adeguamento alle norme di riferimento e di analizzare le strategie di *governance* adotta-

te dalle Regioni e Province autonome, incluse le iniziative ed i correttivi assunti per eliminare eventuali anomalie o disfunzioni.

Ebbene, sulla base dei dati rilevati nell'ambito dell'ultima relazione relativa all'anno 2014, si è potuto registrare un generale miglioramento del livello attuativo dei diversi adempimenti posti dal legislatore in capo alle Regioni e alle strutture aziendali, anche se persistono, in alcune realtà territoriali, disfunzioni che occorre continuare a monitorare per assicurarne il definitivo superamento.

Ciò posto in ordine all'inquadramento generale della materia e delle più complessive iniziative intraprese al riguardo dal Ministero della salute, prima di passare alle vicende specifiche segnalate dai senatori interroganti, ritengo utile anticipare una importante precisazione su un punto che, invero, viene posto al termine dell'interrogazione in esame. Mi riferisco all'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 120 del 2007, che i senatori interroganti invocano al fine di conoscere le iniziative specifiche adottate dal Ministero della salute nel caso di specie. Ebbene, a tal riguardo, devo ricordare che la citata disposizione normativa è stata dichiarata incostituzionale proprio nella parte in cui prevedeva poteri sostitutivi in capo al Governo, dovendosi riconoscere ai livelli di governo regionale e locale la piena autonomia ad essi riservata in materia dalla Costituzione. Dalla vicenda segnalata nella interrogazione in esame emerge, peraltro, una responsabilità ascrivibile esclusivamente ai singoli medici coinvolti, posto che i fatti sono stati denunciati dalla stessa ASL di Asti, nell'esercizio dei controlli svolti sull'attività libero professionale intramuraria.

Fatta questa precisazione, poiché i senatori interroganti chiedono se il Ministero della salute sia a conoscenza dei fatti segnalati e se, più in generale, siano stati attivati strumenti, in ambito locale, per garantire il corretto esercizio della libera professione intramuraria, passo ad una analitica illustrazione dei fatti oggetto dell'interrogazione. A seguito della comunicazione, in data 20 luglio 2016, con la quale la procura della Repubblica presso il tribunale di Asti rendeva noto di aver sottoposto quattro dipendenti dell'ASL di Asti, di cui tre dirigenti medici di otorinolaringoiatria e un'infermiera generica, in servizio presso la struttura aziendale di otorinolaringoiatria, nonché un medico convenzionato, a tempo determinato, di continuità assistenziale (guardia medica), alla misura cautelare degli arresti domiciliari, la stessa azienda di Asti ne ha disposto con proprio atto l'immediata sospensione dal servizio per tutta la durata della relativa misura. Analoga sospensione dall'esercizio professionale, per la durata del provvedimento cautelare, è stata disposta dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Asti nei confronti dei tre medici dipendenti dell'ASL di Asti e del medico di continuità assistenziale in regime convenzionale.

Dall'esame del testo integrale dell'ordinanza di applicazione della misura coercitiva, pervenuto all'azienda in data 1° agosto 2016, è emersa, invero, la circostanza del coinvolgimento di un'altra dipendente, collaboratrice professionale sanitaria infermiera, anch'essa in servizio presso la struttura di otorinolaringoiatria, nei confronti della quale, tuttavia, non è stata applicata alcuna misura cautelare.

Infatti, contestualmente, veniva comunicata la revoca della misura degli arresti domiciliari nei confronti di uno dei tre medici dipendenti e dell'infermiera generica, nonché la sostituzione della predetta misura coercitiva con quella dell'obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia giudiziaria, nei confronti dei restanti due medici in rapporto di convenzione. Conseguentemente, l'ASL di Asti revocava la sospensione, per cui i dipendenti e il medico convenzionato a tempo determinato coinvolti sono stati formalmente riammessi in servizio.

Ad oggi, l'infermiera generica e la collaboratrice professionale sanitaria infermiera menzionate sono in servizio presso strutture aziendali diverse dalle precedenti, mentre i procedimenti disciplinari avviati dall'ASL di Asti nei confronti del medico convenzionato a tempo determinato e di tutti i dipendenti aziendali coinvolti sono attualmente sospesi in attesa della conclusione del procedimento penale. Peraltro, per uno dei tre dirigenti medici, la procura della Repubblica di Asti ha reso nota la presentazione della richiesta di archiviazione del procedimento penale, per mancanza di elementi a fondamento dell'accusa.

Per quanto concerne il merito dei fatti ascritti ai predetti dipendenti e, in particolare, il riferimento contenuto nell'interrogazione ad abusi nell'ambito dell'esercizio di attività libero professionali intramurarie, la ASL di Asti, interpellata al riguardo, ha precisato quanto segue. Due dei dipendenti coinvolti, indiziati del delitto di peculato per aver sottratto materiale sanitario e medicinali di proprietà dell'azienda, sono dirigenti medici in regime di rapporto non esclusivo, per cui possono esercitare, fuori orario di servizio, attività libero professionale extramuraria, ossia all'esterno delle strutture sanitarie dell'ASL di Asti, in propri studi professionali o in strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Non si tratta, dunque, di medici a rapporto esclusivo, i quali invece possono esercitare, fuori orario di servizio, previa autorizzazione aziendale, attività libero professionale intramuraria all'interno delle strutture aziendali o, in carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento dell'attività, previa apposita convenzione con l'azienda, presso studi professionali o strutture sanitarie private esterne non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Un altro dipendente coinvolto è dirigente medico...

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le chiederei di sintetizzare, se può, perché il tempo a disposizione è di dieci minuti. Eventualmente può consegnare all'interrogante il testo della sua risposta.

FARAONE, *sottosegretario di Stato per la salute*. Se volete, posso anche smettere di leggere e consegnare il testo all'interrogante.

PRESIDENTE. Oppure può sintetizzarne il contenuto, come crede.

FARAONE, *sottosegretario di Stato per la salute*. Vado alle conclusioni.

In relazione, infine, alle azioni intraprese dalla ASL di Asti, il direttore generale aziendale ha inteso ribadire che l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ambulatoriale viene autorizzata con determinazione dirigenziale, previa richiesta del professionista. L'attività libero professionale in regime di ricovero è disciplinata da apposita determinazione dirigenziale ed è caratterizzata dalla richiesta, da parte dell'utente, di prestazioni a pagamento.

L'ASL di Asti ha quindi, nel corso del 2014, provveduto ad una completa riorganizzazione dell'attività libero professionale intramuraria. Tale applicativo, disponibile anche sul *web*, consente l'autenticazione degli utenti e l'identificazione dei diversi profili utenti.

Sono state definite con i singoli professionisti le tariffe a carico dell'utente, in modo tale da consentire la remunerazione degli stessi, dell'*équipe*, del personale di supporto, nonché dei costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, assicurando altresì la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'azienda.

Per garantire che il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione sia espressione di libera scelta da parte del cittadino, l'ASL di Asti ha assicurato pubblicità ed informazione agli utenti, predisponendo e indicando i percorsi che regolano e consentono l'accesso alle diverse prestazioni.

SIMEONI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMEONI (*Misto*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, signori colleghi, dopo aver ascoltato la risposta alla mia interrogazione, non posso che dichiararmi parzialmente soddisfatta. Cercherò di spiegarne brevemente le ragioni nel tempo che mi è concesso.

Innanzitutto, il Ministero sembra non voler assolutamente affrontare il vero problema, che è rappresentato dalle diverse modalità di gestione dell'*intramoenia*. Ciò è dimostrato dai dati di cui disponiamo, che testimoniano unicamente che la scarsa attenzione delle direzioni generali delle circa 300 aziende sanitarie italiane, ospedaliere e territoriali, permettono, se non addirittura agevolano, fenomeni di elusione delle norme che regolano l'esercizio della libera professione in Italia.

Il monitoraggio sulla spesa *intramoenia*, presentato alla Camera dei deputati lo scorso 26 settembre e che quindi il Sottosegretario qui presente dovrebbe conoscere benissimo, delinea la dimensione del problema.

La Calabria è la Regione italiana dove sembra si faccia meno ricorso alle prestazioni *intramoenia* e dove la spesa media annua *pro capite* non raggiunge i 5 euro. Quella in cui si ricorre di più è l'Emilia-Romagna con oltre 30 euro. Chi ritiene che la differenza di costi sia dovuta a redditi diversi sbaglia. D'altronde, non si può sostenere che gli emiliani guadagnino in media sei volte più dei calabresi. Queste differenze risiedono piuttosto nella diversa entità dei controlli effettuati sulle prenotazioni e sugli incassi *intramoenia*, e non penso sia difficile crederci. Infatti - e vi invito a riflettere - la

spesa per prestazioni private in Italia supera i 34 miliardi annui, mentre quella per *intramoenia* non raggiunge 1,3 miliardi. Dove spendiamo, allora, la differenza di quasi 32 miliardi? Nella sanità privata? No. Semplicemente, la mancanza di controlli e verifiche da parte delle aziende sanitarie, permette di aggirare le disposizioni sugli incassi e rende possibile quella forma di strisciante elusione che di fatto sottrae un cifra stimata in circa 20 miliardi all'erario pubblico.

La semplice e puntuale applicazione delle norme esistenti renderebbe ai cittadini italiani un duplice beneficio: da un lato, si colpirebbe chi fa della sanità un *business*, fatto tanto più odioso in quanto basato sul bisogno di salute; dall'altro, poter ricondurre alle casse pubbliche una somma tanto consistente permetterebbe di ampliare i servizi e ridurre i *ticket*; ridurrebbe in generale il costo che il cittadino sostiene per la sanità. Credo che percorrere questa strada da parte del Ministero della salute sia non solo obbligatorio ma soprattutto un imperativo morale per chi è chiamato ad assolvere un così alto dovere sociale. È quindi necessario più controllo.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00247 sulle competenze dei giudici onorari.

Ha facoltà di parlare la senatrice Filippin per illustrare tale interpellanza.

FILIPPIN (*PD*). Signora Presidente, devo premettere che questo è uno di quei rari casi in cui il lungo tempo trascorso tra il deposito dell'interpellanza e la risposta consente all'interpellante di dirsi pienamente soddisfatta dell'operato del Governo - in questo caso soprattutto del Parlamento - perché ha già dato corso alla legge delega.

L'interpellanza riguarda la magistratura onoraria, partendo dal disposto dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che «la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli»; il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario, tuttora vigente, prevede varie figure di magistrato onorario; secondo le originarie previsioni il magistrato onorario è un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero mentre l'aggettivo «onorario» sta a indicare che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un lasso di tempo determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un'indennità per l'attività svolta. Con le riforme attuate successivamente, denominate, appunto, «del giudice unico», sono state istituite due nuove figure: il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario.

L'interpellanza partiva dalla valorizzazione del ruolo dei magistrati onorari, in particolare GOT e VPO, che, a causa della necessità ed emergenza che caratterizzano l'organizzazione giudiziaria, sono divenuti affidatari in maniera stabile e continuativa della gestione diretta di numerosi interi ruoli di cause, ponendosi in una posizione collaterale, ma subordinata, rispetto all'opera dei magistrati togati; valutando, però, che dalla natura temporanea dell'incarico - ecco il termine «onorario» - consegue la mancanza di ogni

forma assicurativa e previdenziale, ma che il servizio giustizia è essenziale per un moderno Stato di diritto, e quindi che l'attuale complessità della vita socio-economica obbliga ad adeguare le strutture giudiziarie e la sua organizzazione alle crescenti esigenze del Paese.

Considerati tutti questi problemi, l'interpellanza invitava il Ministro ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per ridefinire le competenze della magistratura onoraria in settori specialistici di minore complessità o allarme sociale; chiedeva se intendesse promuovere la stabilizzazione dei giudici onorari nei ruoli della magistratura togata, oppure disporre la reiterazione degli incarichi temporanei degli stessi giudici onorari attualmente in servizio sino al raggiungimento dell'età massima prevista, previa conferma di idoneità a ogni scadenza ad opera del Consiglio superiore della magistratura.

L'interpellanza proseguiva chiedendo quali iniziative intendesse assumere il Governo per giungere ad uno statuto unico della magistratura onoraria avente disciplina omogenea rispetto all'accesso, alla formazione, al sistema disciplinare.

Infine si chiedeva se ritesse di rivedere le regole che presiedono alla determinazione dei compensi e di riconoscere agevolazioni di natura previdenziale coerenti con il carattere onorario e temporaneo della funzione.

Ebbene, questo Parlamento ha approvato, il 28 aprile 2016, la legge delega di riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, una legge delega che interviene in maniera sistematica, prevedendo, fra le altre cose, l'unificazione della figura del giudice onorario, uno statuto per la magistratura onoraria, l'organizzazione della magistratura onoraria, la retribuzione, la sua formazione, le competenze per essa previste nonché per il regime transitorio e il coordinamento.

Quindi, considerando il lungo tempo trascorso (più di due anni) tra il deposito dell'interpellanza e il suo svolgimento, è con vivo piacere che l'interpellante può semplicemente prendere atto che è stata data risposta alle problematiche che erano state sollevate con il suddetto atto di sindacato ispettivo.

Chiedo al rappresentante del Governo qui presente se è in condizioni di dare notizie sull'esecuzione di tale provvedimento perché la legge delega, come si evince dal termine, prevedeva a carico del Governo un impegno di emanazione dei decreti legislativi di attuazione da effettuarsi entro il 14 marzo 2017. Quindi, ribadendo la mia soddisfazione, chiedo di conoscere lo stato di attuazione della riforma.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, il senatore interpellante, richiamato il quadro normativo di riferimento e declinate le diverse attribuzioni dei magistrati onorari, ha chiesto di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere per ridefinire la competenza della magistratura onoraria,

stabilizzarne il rapporto di impiego, unificarne lo *status* e riconoscere adeguata tutela previdenziale.

Come noto, la questione sollevata è all'attenzione prioritaria del Governo (a tale proposito ringrazio la senatrice interpellante che ne ha dato atto e mi evita così di dare alcune risposte, dato che esse sono state superate dai fatti) in considerazione del fondamentale e prezioso apporto che la magistratura onoraria assicura all'amministrazione della giustizia di cui desidero, in questa sede, dare atto, anche considerando il suo importante contributo in professionalità.

Nella prospettiva di delinearne un compiuto assetto normativo, la legge delega n. 57 del 2016 è, finalmente, intervenuta a disciplinare la materia dopo numerosi provvedimenti di proroga, nella prospettiva di affrontare organicamente una questione che, per troppo tempo, è stata elusa. Questo è un altro dato significativo: dopo tanti anni - e ringrazio per questo sia la Camera che il Senato - è stata approvata la legge delega n. 57 del 2016 che fissa un punto importante di partenza.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2016 è stato già pubblicato il primo decreto legislativo che ha, tra l'altro, previsto il mantenimento in servizio per quattro anni, alle attuali condizioni di impiego e di trattamento economico, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, all'esito della procedura di conferma straordinaria disciplinata con il medesimo decreto.

Al fine di valutare i complessi profili tecnici, anche in relazione al trattamento retributivo ed alla assistenza previdenziale, che la compiuta attuazione della delega comporta, in considerazione delle sue delicate implicazioni di rilievo costituzionale e dei temi connessi alla tutela previdenziale ed al trattamento economico, ho richiesto, con nota del 7 febbraio scorso, un parere al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto n. 1054 del 20 giugno 1942. La legge delega n. 57 del 2016, di fatto, fa carico al legislatore delegato di predisporre, tra l'altro, una disciplina transitoria «per i magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo o dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega».

In considerazione del fatto che la gran parte dei magistrati onorari in servizio sono stati interessati, dal 2002, da annuali provvedimenti normativi di proroga, adottati in deroga alle disposizioni ordinamentali della magistratura onoraria di cui al regio decreto n. 12 del 1942 e alla legge n. 374 del 1991, si è prospettata l'esigenza di valutare se misure di stabilizzazione, con attribuzione dello statuto del pubblico impiego, siano compatibili da un lato con le finalità e la *ratio* della legge delega e, dall'altro, con il complessivo assetto dell'ordinamento interno, con particolare riferimento agli articoli 106, primo comma, e 97, ultimo comma, della Costituzione.

Nella prospettiva di assicurare la più ampia collaborazione istituzionale, lo scorso 2 marzo sono stati trasmessi al Consiglio di Stato, a cura dell'ufficio di Gabinetto e a firma del signor Ministro, elementi di valutazione integrativi, al fine della completa ricognizione dei profili che la materia involge, anche in riferimento al diritto dell'Unione europea.

Nelle more dell'acquisizione del richiesto parere e ferma restando la disponibilità a fornire ogni utile contributo di valutazione al Consiglio di Stato, il tema della magistratura onoraria resta al centro dell'azione del Ministero.

Sono in corso, difatti, specifiche interlocuzioni con la Commissione europea per verificare, anche in quella sede, tutti i profili di compatibilità delle soluzioni normative praticabili con l'assetto sovranazionale, e con il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle procedure di reclutamento di competenza dell'organo di autogoverno.

Nell'ambito delle iniziative tese alla individuazione degli strumenti normativi più efficaci a garantire il contemperamento dei valori che la materia involge, lo scorso 15 febbraio il Ministro della giustizia ha incontrato una delegazione dei procuratori della Repubblica, unitamente a rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura e dell'Associazione nazionale magistrati, al fine di ricevere contributi e proposte, finalizzate all'adozione di misure che tengano in considerazione sia le aspettative dei magistrati onorari attualmente in servizio, sia le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.

In quella sede, il Guardasigilli ha rappresentato la più ampia apertura del Governo ad esplorare anche la possibilità di stabilizzazione dei magistrati onorari che da tempo prestano il loro servizio in favore dello Stato, invitando l'Associazione nazionale magistrati a esprimere le proprie valutazioni sulle soluzioni prospettate.

Questo è un punto sul quale il Ministero attende una risposta da parte del Consiglio di Stato che deve esprimere un parere e ciò deve essere conforme, alle normative previste nel nostro ordinamento, a dimostrazione del fatto che il Ministero non ha alcun tipo di chiusura di fronte a soluzioni più organiche della magistratura onoraria, tenendo conto del ruolo, dell'impegno e della funzione che sta svolgendo da diversi anni per il servizio giustizia. Il fatto che gli stessi procuratori abbiano voluto chiedere e fissare un incontro con il Ministro dimostra l'importanza del ruolo che svolgono all'interno del servizio giustizia.

Il Governo è, pertanto, impegnato nel definire uno statuto adeguato per la magistratura onoraria in attuazione della legge delega n. 57 del 2016, senza trascurare possibili, ulteriori soluzioni che consentano di valutare, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, le esigenze dei magistrati onorari che, in forza delle ripetute proroghe di legge, prestano servizio nell'amministrazione della giustizia.

Concludendo, sottolineo come per anni si sia andati avanti con le proroghe. Oggi però c'è una legge delega importante, è stato fatto un primo decreto delegato e dobbiamo lavorare sugli altri. Dopo il parere del Consiglio di Stato lavoreremo tenendo conto di questo punto di equilibrio fra le esigenze della funzione giudiziaria e le esigenze e i diritti della magistratura onoraria, tenendo però conto anche delle regole sovranazionali, europee e delle nostre fonti interne, quindi della Costituzione e delle leggi ordinarie. La nuova legge certamente definisce uno *status* del magistrato onorario che mancava da anni e che cerchiamo oggi di mettere a sistema.

FILIPPIN (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN (*PD*). Signora Presidente, naturalmente avevo già espresso in precedenza, nell'illustrazione dell'interpellanza, la soddisfazione dell'interpellante per quanto concerne il contenuto della stessa, ossia la risposta alla richiesta di uno statuto unico della magistratura onoraria; non posso che cogliere con soddisfazione anche il fatto che il Governo stia lavorando sul fronte della sua attuazione.

Raccomando tempi solleciti, perché ricordo che la scadenza prevista nella legge delega è per il 14 maggio 2017; al netto della risoluzione dei problemi concernenti, in particolare, i magistrati onorari attualmente in servizio - il cui mantenimento al servizio del Paese è fondamentale - è, però, necessario che a quella legge delega si dia effettivamente attuazione e, in particolare, si arrivi in tempi brevi a una definizione dello statuto della magistratura onoraria, che per sua stessa caratteristica (non a caso ho citato la fonte costituzionale della sua istituzione) è onoraria e, come tale, diversa e distinta dalla magistratura professionale o togata.

Naturalmente, ben vengano tutte le sollecitazioni, tutti gli incontri e ciò che serve per garantire il buon funzionamento della macchina della giustizia, ma non possiamo ignorare le nostre norme costituzionali e quanto il legislatore ha previsto nella legge delega approvata lo scorso anno.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03376 sulle associazioni sportive dilettantistiche

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, con l'interrogazione 3-03376 del 10 gennaio 2017 il senatore Angioni ha chiesto al ministro per lo sport, onorevole Luca Lotti, di riferire in merito all'opportunità di intervenire presso il CONI, al fine di una rivalutazione della delibera 20 dicembre 2016, n. 1566, con la quale il Comitato olimpico nazionale ha stilato l'elenco delle discipline sportive ammesse all'iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Occorre rammentare al riguardo che al Ministro per lo sport non è riconosciuto un generale potere di controllo sugli atti del CONI. E nemmeno è riconosciuto ad altre istituzioni. Il Comitato olimpico nazionale, infatti, è un ente pubblico associativo dotato di autonomia funzionale. La dottrina ragiona in proposito anche di regime di autoamministrazione.

Ai Ministro per lo sport, invece, è attribuito un potere di controllo su alcuni specifici atti. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 242 del 1999 e dell'articolo 1, comma 3, legge 31 gennaio 1992, n. 138, il Ministro vigila unicamente sui «provvedimenti concernenti indirizzo e controllo» e sulle «delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione».

Alla luce di queste considerazioni, è palese che il Ministro per lo sport non abbia potere di controllo sulla delibera oggetto dell'interrogazione

proposta dal senatore Angioni. Infatti, l'atto col quale il CONI determina quali discipline sportive possano essere ammesse all'iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonostante sia rivolto a una pluralità di destinatari, conserva quel carattere di puntualità che ne esclude la natura generale propria degli atti di indirizzo. Tale delibera, dunque, non sottostà al regime previsto dall'articolo 13 della legge n. 242 del 1999.

Fermo quanto sopra, il Ministro condivide la preoccupazione dell'interrogante in merito alle difficoltà che la delibera del CONI potrebbe provocare per le associazioni che svolgono attività non ricomprese nell'elenco delle discipline sportive, come pilates e yoga. Per questa ragione il Ministro per lo sport, nell'esercizio delle sue funzioni di carattere eminentemente politico, si riserva in futuro di vigilare sull'attività di indirizzo e controllo del Comitato olimpico nazionale, come prevede la legge che ho poc'anzi citato.

ANGIONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI (*PD*). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Ferri, il quale correttamente ricorda che il Ministro dello sport non ha il potere di entrare nel merito delle delibere del CONI. Io credo però che questa condivisione nel merito dell'interrogazione da parte del Ministro sia significativa anche per sollevare una questione in un rapporto istituzionalmente ineccepibile con il CONI. Sempre di più dovremmo incentivare l'attività sportiva dei cittadini italiani e la pratica di tutte le attività sportive, che sono certamente strumenti per il raggiungimento del proprio benessere fisico, ma in molti casi anche un modo per socializzare e quindi per garantire un maggior benessere psichico delle persone. Da diversi anni si assiste, anche nel nostro Paese, al fenomeno della pratica sportiva nella terza età, soprattutto con le attività enunciate nell'interrogazione (pilates, yoga e tutta la cosiddetta area benessere). Credo che tali attività dovrebbero essere ulteriormente incentivate dal CONI.

Mi dichiaro soddisfatto per la parte di competenza del Ministro dello sport, che continuerei a sollecitare affinché si monitori la situazione. Poiché stiamo parlando del pericolo che migliaia di associazioni e società sportive possano chiudere in seguito alla mancata applicazione delle norme sulla decontribuzione per le attività sportive dilettantistiche, credo sia bene non soltanto continuare a lanciare l'allarme, ma anche fare tutto quanto si ritenga possibile per scongiurare questo rischio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03523 sulla presunta violazione del codice sportivo e di comportamento del CONI da parte della Fitarco.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, con l'interrogazione 3-03523 del 23 febbraio 2017, la senatrice Blundo e altri senatori hanno chiesto al ministro per lo sport, onorevole Luca Lotti, di riferire in merito alla vicenda giudiziaria che ha interessato l'ex presidente della sezione regionale Emilia-Romagna della Fitarco (Federazione italiana tiro con l'arco), condannato con sentenza definitiva per reati sessuali in danno di minori. In particolare, si chiede al Ministro di approfondire le ragioni per cui la Fitarco abbia provveduto alla radiazione del soggetto interessato soltanto nel mese di giugno 2016, dopo oltre quindici mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Ebbene, il Ministro per lo sport rappresenta ai senatori interroganti di non essere titolare di alcun potere coercitivo, né tantomeno sostitutivo, nei confronti degli organi di giustizia delle federazioni sportive. Di conseguenza, il Ministro non ha nessuno strumento suscettibile di sopperire all'eventuale ritardo con il quale le procure federali delle singole federazioni sportive esercitano il loro potere disciplinare nei confronti dei propri tesserati.

A tale riguardo, indipendentemente dal caso di specie, si segnala che il soggetto preposto a monitorare e correggere i difetti di funzionamento delle procure federali è la procura generale dello sport che, ai sensi dell'articolo 12-ter dello statuto del CONI (e dell'articolo 51 del nuovo codice di giustizia sportiva del CONI) ha il potere di avocare a sé l'attività inquirente delle singole federazioni qualora si verificano omissioni tali da pregiudicare l'azione disciplinare.

Il Ministro è molto sensibile alla salvaguardia dell'immagine del mondo sportivo e non può che condividere appieno la decisione della Fitarco di radiare un tesserato colpevole di fatti incompatibili con i valori dello sport. Tuttavia, anche nell'ipotesi di intempestività del provvedimento disciplinare, il Ministro preferisce non interferire con il funzionamento degli organi di giustizia delle federazioni sportive, la cui autonomia, viceversa, egli è chiamato per primo a garantire.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Ferri per essere venuto a rispondere tempestivamente all'interrogazione.

Lo ringrazio altresì perché nella risposta viene indicato un organo competente - ci fa piacere sapere che questo soggetto esiste - quale la procura generale dello sport, deputata ad approfondire e assumere le misure adeguate in relazione ai fatti che sono accaduti.

Sta di fatto che una società sportiva collegata al CONI ha dimostrato di non aver tempestivamente tutelato i ragazzi che la frequentano e sono coinvolti nella sua attività. Visto che ora, con la nomina di un Ministro per lo sport, ci sono un ruolo e una funzione che prima mancavano, si deve quanto meno indagare e capire come mai si è verificato questo ritardo, al di là delle funzioni prettamente giuridiche che possono essere svolte dal soggetto preposto, ossia la procura generale per lo sport.

Ritengo che sarebbe stato opportuno capire, o quanto meno prendere informazioni riguardo al gruppo dirigente che ha omesso o ritardato, anche al fine - eventualmente - di valutare ulteriori misure di tutela del CONI stesso. Infatti, credo che possa non bastare devolvere le competenze alla sola procura generale dello sport, dal momento che il dirigente in questione era già stato condannato; credo ci sia solo da attuare ciò che viene sancito dai regolamenti e da una pronuncia giuridica.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03600 sul rapporto di collaborazione tra l'Associazione italiana cultura e sport (AICS) e l'Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale (ANDDOS).

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, con l'interrogazione 4-07066 del 23 febbraio 2017, il senatore Maurizio Gasparri ha chiesto al ministro per lo sport, onorevole Luca Lotti, di riferire in merito al rapporto di collaborazione tra l'Associazione italiana cultura sportiva (AICS) e l'Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale (ANDDOS).

A questo riguardo, il Ministro rappresenta all'interrogante che l'AICS è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che opera al fine di favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei cittadini, ispirandosi agli ideali della Costituzione, della Carta dei diritti dell'Uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità associative, l'AICS si dedica non soltanto alla organizzazione di attività sportive, ma si impegna anche nella promozione sociale, culturale, formativa, turistica e ambientale, favorendo la lotta all'esclusione sociale, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine e promuovendo la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale.

Venendo all'oggetto dell'interrogazione, va detto che lo statuto di AICS consente all'ente di stipulare accordi e convenzioni con enti e associazioni che si prefiggono finalità istituzionali equivalenti a quelle poc'anzi elencate (sul punto si veda l'articolo 5, comma 7, dello statuto dell'Associazione italiana cultura e sport).

È proprio questa, dunque, l'ottica nella quale deve essere guardato il rapporto di collaborazione tra l'Associazione italiana cultura e sport e l'Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale: così come l'Associazione italiana cultura e sport, infatti, anche l'Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale è impegnata nella lotta contro ogni forma di discriminazione e di repressione e nella promozione del libero sviluppo della identità umana, senza distinzioni di sesso e di orientamento sessuale.

Perciò, differentemente da quanto evidenziato nell'interrogazione, che ha parlato di "evidente problema di compatibilità", è del tutto condivisibile la scelta delle due associazioni di siglare un protocollo d'intesa (risalente al mese di luglio 2015), nel quale individuare un percorso comune nella lotta contro la discriminazione legata all'orientamento sessuale.

Infine, al Ministro per lo sport preme sottolineare che i circoli associati all'Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale non sono ricompresi nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI (si veda al riguardo la delibera del 20 dicembre 2016, n. 1566) e che, pertanto, non ricevono (e ci tengo a sottolinearlo in questa sede) alcun contributo statale per il tramite del Comitato olimpico nazionale.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, sono notevolmente insoddisfatto, e voglio esprimere, per una doppia ragione, solidarietà al sottosegretario Ferri. La prima ragione è che egli è costretto a fare le veci di Lotti, pur essendo egli Sottosegretario alla giustizia, con un *curriculum* personale che lo evidenzia nel mondo delle istituzioni e della magistratura, in una maniera tale che dovrebbe risparmiargli queste umiliazioni.

La seconda ragione per la quale sono solidale con il sottosegretario Ferri è che ha letto delle cose deliranti, che gli ha rifilato l'ufficio di Lotti. Questa organizzazione di promozione sportiva si occupa anche di combattere, come ha detto lei (cioè come le hanno fatto dire), la solitudine e di promuovere la convivenza (e combattere la solitudine è apprezzabile), al punto tale da essersi affiliati con questa organizzazione la ANDDOS. Io non so se ella, sottosegretario Ferri, ne abbia sentito parlare, visto che l'ufficio di Lotti le ha dato un foglietto e l'ha mandata qui, cosa per la quale sono ulteriormente solidale con lei. Infatti, si può senz'altro mandare un altro a rispondere alle interrogazioni, in quanto il Regolamento lo consente, ma non è molto elegante. Questa associazione è quella chiamata in discussione perché all'interno dei suoi locali si svolgevano pratiche di prostituzione omosessuale. Quindi l'AICS (e evidentemente il CONI che deve vigilare sull'AICS e il Ministro che deve, in qualche modo, vigilare sul CONI e sull'AICS) considera in qualche modo compatibile con la lotta alla solitudine e con la iniziativa per la convivenza che l'ANDDOS eserciti prostituzione minorile.

Io ho presentato interrogazioni sulla questione in generale riguardante l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), che è talmente contro le discriminazioni da far finanziare questa organizzazione che promuove la prostituzione omosessuale. Se avesse promosso quella eterosessuale sarebbe stato grave lo stesso. Ovviamente, da questo punto di vista non operiamo distinzioni.

La sottosegretaria Boschi, che ha la responsabilità in materia, fugge con viltà. La Boschi dovrebbe dimettersi per questa vicenda scandalosa. Ma la Boschi è entrata in una sorta di silenzio stampa e di silenzio parlamentare.

E io rinnovo qui la richiesta di sue dimissioni per lo scandalo UNAR. Non creda la Boschi che chiamare qualche mio collega di partito per pietre bontà e benevolenza la salvi dalla polemica e dalle sue responsabilità. Anzi, più chiama la gente per evitare gli attacchi più li faremo. La Boschi deve vergognarsi di questo.

Quanto a Lotti, il cui unico discorso lo abbiamo sentito recentemente in occasione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, parli qualche volta. Non abusi della disponibilità di un magistrato, di un politico, di un uomo di Governo quale l'amico sottosegretario Ferri. Venga lui a rispondere. Lotti ha un potere enorme, ma l'unico discorso politico che si ricordi è stato quello, anche scadente, di autodifesa che ha svolto in Aula. Poteva venire a rispondere a questa interrogazione.

Lotti si deve vergognare della sua carriera politica, della protezione nei confronti di questa ANDDOS e dell'AICS che ha protetto l'ANDDOS, di cui peraltro, non se ne assume nemmeno la responsabilità, inviando in questa sede un *misso dominico* troppo elevato per la missione cui è stato chiamato, con un foglietto - lo rilegga, sottosegretario Ferri - francamente ridicolo: la lotta alla solitudine e in favore della convivenza.

Benissimo, vuol dire che per quanto riguarda l'AICS e il CONI chiederò conto anche al presidente del CONI, che stimo come stimo il sottosegretario Ferri, mentre stimo assai meno Lotti. Chiederò conto di questa risposta, scritta dall'AICS, che è vergognosa, sottosegretario Ferri: è una risposta vergognosa e temeraria. Per questo Lotti non è venuto, perché evidentemente, tra Consip, UNAR, ANDDOS e AICS, tutte queste sigle gli creano confusione, ma non al punto tale da venire a leggere quella roba in Parlamento guardando in faccia le persone.

Sono nuovamente solidale con lei, signor Sottosegretario, e protesterò in tutte le sedi per la latitanza di Lotti. Tanto nell'Aula del Senato in fondo è stato trattato bene: ha avuto voti di sostegno e c'è stato anche qualcuno come me che anche oggi gli ha detto la verità. Non lo faccio per interposta persona perché non le affido questo incarico, in quanto il mio rispetto per lei è superiore a quello che ha avuto Lotti nei suoi confronti, ma più tardi gli manderò il mio intervento via *e-mail*: avrà una *mail* anche lui o cercherò qualcuno alla Consip che me la darà.

PRESIDENTE. «Governo.it».

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di martedì 28 marzo 2017**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 28 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 11

Discussione della mozione n. 751, Mandelli, sulla sindrome di Down

alle ore 16,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale - *Relatori* MANCUSO e CUCCA (*Relazione orale*) (2705)

La seduta è tolta (*ore 16,54*).

Allegato A**INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI****Interrogazione sulla normativa che disciplina la libera professione nelle aziende sanitarie locali****(3-03071)** (28 luglio 2016)SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI. - *Al Ministro della salute* -

Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

il 20 luglio 2016, diversi dipendenti del presidio ospedaliero "Cardinal Massaia" di Asti, afferente all'azienda sanitaria locale di Asti, sarebbero stati oggetto di provvedimenti cautelari domiciliari, nonché di decreti di perquisizione locale e personale, emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, successivamente alla chiusura delle indagini effettuate dai Nuclei antisofisticazione e sanità dei Carabinieri, avviate, come si evince da diversi articoli di stampa locale, su impulso della direzione generale dell'ASL di Asti, nella persona del direttore generale, dottoressa Ida Grossi, e relative a presunti abusi di diversa natura, perpetrati nell'ambito dell'esercizio delle attività libero professionali intramurarie;

considerato che:

l'Asl di Asti, come, peraltro, desumibile dal sito *web* della stessa, tiene a puntualizzare che "nell'anno 2014 ha proceduto ad una completa riorganizzazione dell'attività libero professionale intramuraria al fine di migliorarne la funzionalità, di adeguarla alle nuove normative, di renderla più trasparente per la cittadinanza e di finalizzarla, per quanto possibile, anche alla riduzione delle liste di attesa istituzionali". Ancora, sul medesimo sito viene statuito che "è vietato il pagamento in contanti ai sanitari (...) Il pagamento di tutte le prestazioni deve avvenire mediante sistemi che assicurino la tracciabilità di qualsiasi importo corrisposto dal paziente";

orbene, tali affermazioni susciterebbero, a parere degli interroganti, legittime perplessità ed assumerebbero, inoltre, particolare rilevanza, alla luce della considerazione che i reati addebitati interesserebbero, tra l'altro, la sottrazione dai locali dell'ospedale, sia di materiale sanitario, sia di strumentazione varia, la cui quantificazione monetaria non sembrerebbe essere ancora nota, nonché di ingenti somme di denaro indebitamente prelevate ed incassate *brevi manu* a pagamento delle prestazioni erogate;

considerato inoltre che:

le vigenti norme sull'esercizio della libera professione, ed in particolare la legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 1, comma 4, paragrafo *a-bis*) impone che venga predisposta ed attivata, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, apposita "(...) infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicu-

rezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico";

ancora, tale norma, all'art. 1, comma 4, è intesa a disincentivare l'uso di spazi ambulatoriali proprie da parte dei medici, a favore degli spazi ospedalieri, anche al fine di migliorare il livello dei controlli a carico delle strutture addette delle aziende sanitarie. Ed invero, un'autorizzazione in tal senso si ammette unicamente nei casi di evidente e ben documentata carenza di spazi aziendali intramurari, come disciplinato dall'1, comma 4, paragrafo *a-bis*): "(...) Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a-bis*) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza (...)",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda esercitare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, alcuna azione volta ad appurare se e a quali controlli ed evidenze siano stati sottoposti i sistemi di gestione della libera professione intramuraria, adottati dalle aziende sanitarie italiane, con particolare riguardo all'Asl di Asti, in merito alla effettiva applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, affinché sia garantita l'effettiva affidabilità del processo di lavoro e si consenta di prevenire l'insorgere di fattispecie criminose, quali quelle contestate nei fatti in premessa;

quali iniziative intenda intraprendere, anche mediante i collegati organismi regionali e locali, affinché sia assicurato il rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1 della già citata legge n. 120 del 2007.

Interpellanza sulle competenze dei giudici onorari

(2-00247) (12 febbraio 2015)

GINETTI, SOLLO, LAI, PEZZOPANE, FAVERO, FASIOLO, LUCHE-
RINI, ASTORRE, ALBANO, LO GIUDICE, FILIPPIN. - *Al Ministro della
giustizia* -

Premesso che:

la magistratura onoraria trae origine dal disposto dell'art. 106, comma secondo, della Costituzione, che stabilisce che "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli";

il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1941, n. 28, recante "Ordinamento giudiziario", tuttora vigente, prevede varie figure di magistrato onorario;

secondo le originarie previsioni il magistrato onorario è un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero mentre l'aggettivo "onorario" sta ad indicare che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un lasso di tempo determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un'indennità per l'attività svolta;

con la riforma attuata con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, denominata "del giudice unico", sono state istituite due nuove figure: il giudice onorario di tribunale ed il vice procuratore onorario;

la disciplina è stata poi integrata da appositi provvedimenti del Ministero (ad esempio il decreto ministeriale 26 settembre 2007, "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari" e il decreto ministeriale 26 settembre 2007, "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale");

il giudice onorario di tribunale (GOT) ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza è monocratica, salvo per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, ovvero di un unico giudice secondo le norme dei codici di rito; la durata in carica è di 3 anni rinnovabili per un ulteriore triennio e attualmente il loro numero è di circa 3.700 unità;

l'art. 71 dell'ordinamento giudiziario stabilisce che alle procure della Repubblica presso il tribunale ordinario possano essere addetti magistrati onorari per l'espletamento delle funzioni che sono elencate nel successivo art. 72 nonché delle altre funzioni loro attribuite dalla legge;

il vice procuratore onorario (VPO) è un magistrato inquirente che rappresenta il pubblico ministero in veste di accusa in giudizio in tutte le cause penali di competenza del tribunale in composizione monocratica, e del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad esempio nei procedimenti per interdizione);

i GOT ed i VPO a causa della necessità ed emergenza che caratterizza l'organizzazione giudiziaria sono divenuti affidatari in maniera stabile e continuativa della gestione diretta di interi ruoli di cause ponendosi in una posizione collaterale, ma subordinata, rispetto all'opera dei magistrati togati;

valutato che dalla natura temporanea dell'incarico, originariamente prevista per la magistratura onoraria, consegue la mancanza di ogni forma assicurativa e previdenziale;

considerato che il servizio giustizia è essenziale per un moderno Stato di diritto e l'attuale complessità della vita socioeconomica obbliga ad adeguare le strutture giudiziarie e la sua organizzazione alle crescenti esigenze del Paese;

considerato, inoltre, che è opportuno dare continuità al servizio della giustizia ed al tempo stesso valorizzare le competenze nonché la produttività ed efficienza dimostrate da tutti i giudici onorari nella gestione dei procedimenti a loro affidati, che costituiscono il 60 per cento del contenzioso totale;

considerato, ancora, che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 riconosce la rilevanza della funzione della magistratura onoraria inserendola nell'assetto organizzativo del cosiddetto ufficio del processo ed in particolare l'articolo 50 testualmente stabilisce che: "Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12";

considerato, infine, che una riforma organica della disciplina ordinamentale della magistratura onoraria, che negli anni è andata acquisendo quote sempre più rilevanti di giurisdizione, è necessaria ed attesa da anni, per fornire razionali criteri sistematici e per superare la diffusa e generale situazione di precarietà, sia per la condizione personale e professionale degli stessi magistrati onorari che per la programmazione e gestione dell'attività giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ridefinire le competenze della magistratura onoraria in settori specialistici di minore complessità o allarme sociale;

se intenda promuovere la stabilizzazione dei giudici onorari nei ruoli della magistratura ordinaria estendendo le disposizioni di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, come integrate dalla legge 26 luglio 1984, n. 417, ovvero disporre la reiterazione degli incarichi temporanei dei giudici onorari attualmente in servizio sino al raggiungimento dell'età massima prevista, previa conferma di idoneità ad ogni scadenza da parte del Consiglio superiore della magistratura;

quali iniziative intenda assumere per giungere ad uno statuto unico della magistratura onoraria avente disciplina omogenea rispetto all'accesso, alla formazione, al sistema disciplinare;

se ritenga di rivedere le regole che presiedono alla determinazione dei compensi e riconoscere agevolazioni di natura previdenziale coerenti

con il carattere onorario e temporaneo della funzione nonché l'estensione, nelle forme compatibili, della tutela delle lavoratrici madri di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Interrogazione sulle associazioni sportive dilettantistiche

(3-03376) (10 gennaio 2017)

ANGIONI. - *Al Ministro per lo sport* -

Premesso che:

il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) con delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 ha elencato le discipline sportive che continueranno ad essere iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e a godere, quindi, delle agevolazioni fiscali (decommercIALIZZAZIONE DEI PROVENTI ED ESENZIONE DEI COMPENSI *ex art. 67, comma 1, lett. m)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni per gli sportivi dilettanti);

la delibera esclude dal registro nazionale una serie di discipline, quali ad esempio *pilates, yoga* e tutta la cosiddetta area benessere, che dal 1° marzo 2017 non saranno più considerate sportive;

considerato che la delibera rischia di provocare la chiusura di migliaia di associazioni e società che svolgono, nel nostro Paese, attività che dal 1° marzo 2017 non più considerate "sportive",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga possibile un intervento presso il CONI, al fine di una rivalutazione della delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 per scongiurare la chiusura, almeno parziale, di migliaia di società che svolgono attività non considerate più "sportive" a decorrere dal 1° marzo 2017.

Interrogazione sulla presunta violazione del codice sportivo e di comportamento del CONI da parte della Fitarco

(3-03523) (23 febbraio 2017)

BLUNDO, BULGARELLI, CAPPELLETTI, GIROTTI, PUGLIA, BERTOROTTA, GIARRUSSO. - *Al Ministro per lo sport* -

Premesso che:

la Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO) nasce nel 1961. Viene ammessa nel Coni come "aderente" nel 1973 per poi divenire a tutti gli effetti una federazione nell'ambito del Comitato olimpico nazionale. Attualmente, dal punto di vista organizzativo, si sviluppa sul territorio mediante comitati regionali e provinciali;

l'articolo 1 del codice di comportamento sportivo del Coni dispone che «i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal Coni e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente codice». Inoltre, all'articolo 11 si afferma che «al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del Coni, sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A"», comprendente anche lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di *internet*, «o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale»;

considerato che in Emilia-Romagna, la FITARCO è attualmente composta da 52 comitati. G.C. è stato il presidente della sezione regionale fino al dicembre 2014, quando presentò le dimissioni a seguito di un procedimento penale per pedopornografia che lo vedeva coinvolto. Nonostante l'inizio dell'indagine nel 2009, la prima condanna nel 2014 e addirittura quella definitiva del febbraio 2015, solo nel giugno 2016 la FITARCO ha allontanato G.C., dopo numerose segnalazioni fatte da tesserati e tesserate, presentate anche al Coni e sistematicamente ignorate. Nonostante la condanna definitiva inoltre, secondo quanto risulta agli interroganti, la FITARCO ha continuato ad assegnargli incarichi organizzativi nazionali e internazionali di qualsiasi tipo, quali il Challenge di Rimini e i campionati italiani nel febbraio 2015 e febbraio 2016 ovvero a nominarlo presidente regionale dell'associazione "Arco senza Barriere", rivolta ai portatori di *handicap*, in palese violazione dei citati articoli del codice di comportamento sportivo del Coni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga urgente approfondire le ragioni che hanno indotto la FITARCO a radiare G. C. solo nel giugno 2016, molto tempo dopo la condanna in primo grado per pedopornografia, maturata nel dicembre 2014, violando palesemente quanto sancito nel codice di comportamento del Coni;

se non ritenga altresì opportuno sospendere dall'incarico il gruppo dirigente attuale e precedente della sezione Emilia-Romagna per non aver tempestivamente dato applicazione all'articolo 11 del codice di comportamento sportivo del Coni.

Interrogazione sul rapporto di collaborazione tra l'Associazione italiana cultura e sport (AICS) e l'ANDDOS (Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale)

(3-03600) (21 marzo 2017) (già 4-07066) (23 febbraio 2017)

GASPARRI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per lo sport -*

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in seguito alla vicenda che ha coinvolto l'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) per i finanziamenti elargiti all'Anddos (Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale), si apprende dagli organi di stampa che alcuni dei circoli sotto accusa per pratiche di prostituzione omosessuale risultano associati anche all'Aics (Associazione italiana cultura e sport), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;

il presidente dell'Aics, Bruno Molea, avrebbe dichiarato che tra l'Aics e l'Anddos esiste un protocollo d'intesa e che quest'ultima, non essendo una società sportiva, non rientra tra quelle iscritte al registro delle attività sportive del Coni. E soprattutto che non riceve contributi dal Coni attraverso l'Aics,

si chiede di sapere:

quale sia il reale rapporto di collaborazione tra Aics e Anddos;

se corrisponda al vero che, in tutti gli anni di affiliazione, l'Anddos non abbia mai ricevuto contributi destinati alle società sportive;

se non si ritenga di intervenire per risolvere un evidente problema di compatibilità tra un'associazione di promozione sportiva e associazioni iscritte al registro delle società sportive, all'interno delle quali si praticano attività, a giudizio dell'interrogante probabilmente, illegali;

se non si ritenga, qualora emergano ulteriori elementi di imbarazzo per il Coni, di attivarsi al fine di sospendere il riconoscimento e i relativi contributi statali .

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Spilabotte, per attività della 11ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone, Nugnes e Orellana, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Catalfo, Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Panizza e Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Nencini sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Buemi;

10ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Nencini sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Buemi.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391), la 7ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine prescritto.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397), la 7ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazio-

ni alla 8a Commissione in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine prescritto.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 e 10 marzo 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Loredana Durano, Giuseppe Maresca e Pier Paolo Itala, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Andrea Urbani, estraneo all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della salute;

alle dottoresse Barbara Luisi ed Eva Spina, estraneo all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 marzo 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente l'incarico di Capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, alla dottoressa Elisa Grande, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio di ministri, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 23 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali

da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM (2017) 8 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimeranno il parere motivato entro il termine del 4 maggio 2017.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 27 aprile 2017.

La Commissione europea, in data 23 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delega (COM (2017) 136 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimeranno il parere motivato entro il termine del 4 maggio 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 27 aprile 2017.

La Commissione europea, in data 22 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM (2016) 767 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 maggio 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 27 aprile 2017.

La Commissione europea, in data 22 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del sul mercato interno dell'energia elettrica (COM (2016) 861 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 maggio 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 27 aprile 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bocchino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07235 della senatrice Petraglia ed altri.

Interrogazioni

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, SANGALLI, CONTE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con circolare, protocollo RU4791 del 27 febbraio 2017, la Direzione generale per la motorizzazione ha emanato nuove disposizioni per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e autobus;

le associazioni di categoria degli autotrasportatori hanno evidenziato come tali disposizioni abbiano un pesante impatto economico e organizzativo sulle imprese di autotrasporto, già in questi ultimi anni duramente provate da una grave crisi del settore;

le problematiche, che sono principalmente legate all'introduzione di un sistema ibrido di controllo, che vede come certificatore, oltre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile, anche soggetti privati operanti nell'attività di autoriparazione, possono essere sintetizzate come segue: 1) aumento imponente dei costi riguardanti il controllo periodico, poiché si richiede l'effettuazione di una serie di controlli tecnici e la certificazione degli stessi da parte di un'officina privata; 2) necessità di fermare l'operatività del veicolo per almeno 2 giorni, dovendo eseguire il controllo sia presso un

soggetto privato che presso l'ente pubblico; 3) aumento degli spostamenti a vuoto del veicolo; 4) difficoltà e maggiori costi nell'organizzazione delle sedute effettuate fuori sede, dovute all'aumento dei tempi minimi delle revisioni. Aumento che peraltro risulta ingiustificato, considerando che vengono demandati alcuni controlli a soggetti esterni; 5) difficoltà, per alcune realtà dislocate sul territorio, a disporre, a breve distanza, di officine idonee ai suddetti controlli, poiché per quest'ultime è prevista l'iscrizione a tutte le categorie dell'autoriparazione;

considerato che:

oltre alle problematiche citate, si devono rilevare una serie di aspetti tecnico giuridici di difficile gestione da parte dell'ufficio motorizzazione quali: a) il soggetto privato, titolare dell'officina, a differenza del responsabile tecnico delle officine, autorizzate allo svolgimento delle revisioni dei veicoli sotto le 3,5 tonnellate, dichiara l'effettuazione di controlli tecnici, pur non acquisendo per norma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, situazione che può generare ambiguità e incertezza nel caso dall'ufficio motorizzazione venissero riscontrate incongruenze con quanto dichiarato; b) non è stabilito un tempo massimo tra la data dei controlli da parte del soggetto privato e quella della revisione; c) in virtù di quanto esposto al punto a) si pone il dubbio su come valutare eventuali cause di incompatibilità e conflitto di interessi tra soggetto dichiarante e intestatario del mezzo. Si pensi al caso limite dell'officina interna alla ditta; d) non è chiaro se vi debba essere corrispondenza tra l'officina indicata nel requisito di stabilimento delle imprese operanti nel trasporto di merci e persone e l'officina che sottoscrive la dichiarazione;

considerato altresì che:

nella stessa circolare viene motivato il cambiamento con l'impossibilità di svolgere tali controlli dagli operatori pubblici, sia per la necessità di smontare il veicolo, che per l'esigenza di attrezzature specifiche;

tali adempimenti, anziché semplificare, rendono i meccanismi di controllo ancora più complessi ed onerosi per le imprese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia corretto riversare tali difficoltà sulle imprese di autotrasporto, istituendo, con una semplice circolare, una sorta di prerevisione obbligatoria, con un aggravio insostenibile di tempo e costi;

se non sarebbe più semplice delegare interamente il processo di revisione dei veicoli pesanti ad officine allo scopo autorizzate, così come avviene per i veicoli leggeri, e lasciare agli uffici della motorizzazione il controllo rigoroso sull'operato delle stesse.

(3-03617)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RUTA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

molti cittadini di alcuni comuni del Molise, tra cui Acquaviva Collecroce, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in Pensilis e Termoli, da diversi mesi lamentano disfunzioni nella ricezione del segnale Rai;

la carenza del servizio riguarda in particolare il segnale Rai, Dvbt del MUX 1; segnalano, inoltre, che dal passaggio al digitale terrestre risulta assente il segnale di MUX 2-3-4;

i cittadini dei comuni citati, pur non potendo accedere al segnale Rai e quindi al servizio pubblico radiotelevisivo, sono stati comunque obbligati al pagamento del canone;

i sindaci dei territori interessati hanno rappresentato in più occasioni, attraverso comunicazioni scritte alla Rai e ai vari organismi competenti, la situazione di disagio per quanto riguarda la fruizione dei servizi Rai;

il diritto all'informazione, ai programmi culturali e a quelli di intrattenimento deve essere garantito a tutti i cittadini e il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve garantire la copertura integrale del territorio nazionale;

tali problematiche erano già state segnalate dal firmatario del presente atto al direttore generale della Rai, con interrogazione presentata alla Commissione parlamentare per il servizio generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a gennaio 2017;

la ragione per la quale, in alcune zone del basso Molise, sussistano problemi di ricezione dei canali RAI, sembra risiedere nell'utilizzo da parte di emittenti private delle frequenze del canale 39 UHF, utilizzato dalla Rai per la diffusione dei programmi di Rai 1, Rai 2, Rai 3 (a diffusione regionale), Rai News, e i programmi radiofonici di Radio1, Radio2, Radio3 e il Televideo;

Rai Way ha denunciato tale situazione all'organo periferico del Ministero dello sviluppo economico, l'Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise, e con nota del 9 gennaio 2017, ha diffidato la emittente "TVR VOXSON" a provvedere all'eliminazione della situazione interferenziale, dandone comunicazione entro 15 giorni;

dopo tale diffida, il segnale Rai è stato pienamente fruibile;

tuttavia, pochi giorni dopo, il problema si è ripresentato e permane tutt'oggi l'interruzione del servizio pubblico radiotelevisivo a danno dell'utenza;

dopo una immediata e diretta segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e alla Rai, risulta all'interrogante che di nuovo emittenti private utilizzano quelle frequenze del canale 39, provocando il disturbo alla corretta ricezione del segnale Rai,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno fino ad ora impedito la soluzione definitiva dei problemi di ricezione dei canali Rai nel territorio dei comuni del basso Molise;

se non si ritenga di dover intervenire, con la massima sollecitudine, per risolvere l'attuale disservizio e, una volta per tutte, i gravi problemi di ricezione dei canali Rai nei comuni molisani di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in Pensilis e Termoli, consentendo ai cittadini ivi residenti, che pagano il canone nella stessa misura degli altri utenti, di poter finalmente godere della visione integrale dei canali Rai in modo continuativo;

se non si ritenga opportuno provvedere alla restituzione integrale o parziale dell'importo del canone Rai già pagato dai cittadini dei comuni, che da mesi non ricevono la prestazione da parte del servizio pubblico.

(3-03618)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CUCCA - *Al Ministro per lo sport* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro, riferendosi alla formazione italiana di *baseball* che ha affrontato di recente quella venezuelana, avrebbe dichiarato: "Ma sono italiani questi giocatori? A me sembrava che avessimo battuto gli Stati Uniti, perché nessuno di loro vive in Italia o è nato in Italia: sono giocatori americani con cognome italiano, che organizzano questa mascherata e la chiamano la squadra italiana. È un inganno, una truffa, ma non ho visto nessun giornalista sportivo che lo abbia detto", ha aggiunto, prima di chiedere ai suoi compatrioti di "applaudire la nostra nazionale, perché sono tutti nati in Venezuela";

le regole ed i criteri di eleggibilità dei giocatori sono stabiliti e controllati dalla World Baseball Classic Inc., costituita dalla, Major League Baseball, dalla MLB Players Association e dalla World Baseball Softball Confederation;

le citate regole sono state pienamente rispettate dall'Italia. In particolare, l'eleggibilità dei giocatori è avvenuta in conformità alla norma secondo cui possono essere componenti della nazionale di *baseball* italiana quei giocatori che, pur non avendo materialmente possesso del passaporto italiano,

abbiano dimostrato alla commissione preposta di avere tutti i requisiti di legge per poterlo ottenere;

al riguardo, il presidente della federazione *baseball* italiana, Andrea Marcon, tramite un comunicato stampa, ha assicurato la totale regolarità della formazione;

la medesima norma è applicata e valida in tutte le federazioni di *baseball* del mondo;

il *baseball* è uno sport che, nel tempo, acquisisce sempre più pubblico e si diffonde con rapidità tra gli sport praticati abitualmente nel nostro Paese;

la federazione *baseball* italiana lavora con profitto nella diffusione di questa disciplina sportiva;

considerato che a quanto risulta all'interrogante;

nessuna eccezione di irregolarità è stata sollevata dalle autorità preposte circa la formazione della nazionale italiana;

ad oggi il nostro Paese e la nostra nazionale non hanno ricevuto scuse ufficiali, né informali dalle autorità venezuelane;

le affermazioni del presidente Maduro rappresentano, ad avviso dell'interrogante, uno sgradevole e grave precedente, che infanga la nazionale italiana, sia a livello internazionale, che nel nostro Paese, arrecando danno all'immagine e all'indotto determinato dal *baseball* in Italia,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti descritti in premessa;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare, per tutelare lo sport italiano e l'onorabilità del nostro Paese, sia a livello internazionale, che nazionale.

(4-07255)

DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
- Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

molte associazioni chiedono a gran voce di ritirare la delega al Governo per la risistemazione, l'adeguamento e le necessarie modifiche alla normativa relativa alla disabilità nella scuola, attraverso lo schema di decreto n. 378, in esame nelle competenti Commissioni permanenti di entrambi i rami del Parlamento;

da fonti di stampa, si apprende di segnali di disagio e manifestazioni preoccupate, con relative richieste di precisazioni al legislatore, vista la complessità e la varietà di tutti gli aspetti, che la discussione di tale atto governativo implica;

i punti contestati dello schema di decreto sono molti: mancata menzione dei genitori e degli insegnanti di sostegno, soppressione dell'articolo 2 (perché sarà valutato solo l'aspetto medico e non quello relazionale, sociale, scolastico), temuti tagli, soprattutto ai trasporti, valutazione diagnostico funzionale, a cura della Commissione medica, senza interpellare genitori o insegnanti, razionalizzazioni lineari e generalizzate;

esistono forti timori che da un tale riordino derivino danni soprattutto ai principali attori e fruitori delle istituzioni scolastiche, cioè studenti e loro famiglie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi legislative, affinché tutte le perplessità sui citati aspetti dell'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, n. 378 siano risolte, anche attraverso modifiche sostanziali, per assicurare e sostenere una agevole fruizione dell'offerta scolastica garantendo, al contempo, la continuità didattica.

(4-07256)

CONSIGLIO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il comma 12, dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 2014, supplemento ordinario n. 72), ha modificato l'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" inserendo le nutrie nell'elenco delle specie nocive, per le quali non si applicano le previsioni della richiamata legge n. 157 del 1992. Pertanto le nutrie, dallo *status* di "fauna selvatica", e quindi protetta, sono transitate allo *status* di "specie nociva", alla stregua di animali infestanti e dannosi;

tale modifica legislativa ha di fatto prodotto 2 effetti: quello di trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni e anche quello di consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni);

la presenza incontrollata della nutria rappresenta un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare con riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale ed ai danni alle produzioni agricole,

oltre al problema sanitario (potenziale vettore di leptospirosi e altre gravi patologie);

l'elevata e crescente presenza di questa specie alloctona rappresenta una minaccia e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone, tanto che è stata inserita tra le 100 specie invasive più dannose al mondo;

il regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

ad oggi con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge n. 157 del 1992 non sono più attuabili gli specifici piani di controllo, previsti dall'art. 19 della medesima legge, a norma dei quali le Province potevano predisporre piani di controllo numerico delle nutrie, avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d'arma ad uso caccia (selettori);

in conseguenza, quindi, della modifica della suddetta legge n. 157 del 1992, alcune Regioni e Province, in particolare del nord Italia, hanno sollevato dubbi circa le competenze e la validità di suddetti piani di controllo, finanziati dalle Regioni e attuati dalle Province. L'esclusione della nutria dalla "fauna selvatica" ha creato di fatto il venir meno dell'applicabilità dei piani, facendo decadere ogni forma di contenimento attualmente applicabile;

essendo la nutria ("Myocastorcoypus") una specie alloctona, le modifiche normative dovevano prevedere con efficacia, in linea con le disposizioni europee, un'azione finalizzata ad una rapida eradicazione della specie; al contrario, in Italia, lo stesso ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), pone linee guida altamente vincolanti, vietando addirittura l'utilizzo delle armi nelle cosiddette "aree di Natura 2000" o nelle "Aree protette". Non si potrà, quindi, cacciarle in nessuna area, che abbia valenza in qualche modo tutelata come le Sic (sito di interesse comunitario), Zsc (zona speciale di conservazione) Zps (zona di protezione speciale) salvo utilizzando metodi poco efficaci, come le gabbie. Inoltre, viene posto l'obbligo del patentino (corso più esame), non solo per chi sia in possesso di porto d'armi, ma anche per il personale addetto alle gabbie di cattura,

si chiede di sapere:

quali siano le azioni e i mezzi che il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere un fenomeno dalle proporzioni ormai allarmanti, considerato che le scelte e gli atti messi in atto fino ad ora si sono rivelati insufficienti ed inefficaci;

quali saranno le azioni e i metodi per provvedere all'eradicazione della nutria in tempi rapidi, come disposto nel regolamento (UE) n. 1143/2014;

quali le risorse e i tempi previsti per l'eradicazione della specie.

(4-07257)

GIARRUSSO, CATALFO, BERTOROTTA, GAETTI, DONNO, CAPPELLETTI, MORONESE, MORRA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

sulla base di quanto riportato dalla stampa, il 15 marzo 2017 la Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Catania, ha proceduto all'arresto di 17 persone, nell'ambito dell'operazione denominata "Piramidi", tra cui vi sarebbero gli imprenditori Antonino Paratore e il figlio Carmelo, considerati braccio economico del *clan* Santapaola-Ercolano, nonché prestanome del boss Maurizio Zuccaro detenuto in regime di 41-*bis*;

secondo fonti di stampa, nell'operazione "Piramidi", sarebbero state sequestrate numerose società riconducibili ai signori Paratore, per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro e tra queste la CISMA Ambiente SpA;

secondo la DDA di Catania, la CISMA Ambiente SpA, società che si occupa di rifiuti, grazie alla complicità di funzionari della Regione Sicilia, preposti al rilascio delle autorizzazioni ambientali necessarie, sarebbe riuscita a smaltire in modo illecito parecchie tonnellate di rifiuti pericolosissimi, realizzando ingenti guadagni ed inquinando gravemente l'ambiente;

ai Paratore e a Rosario Zuccaro (figlio del boss Maurizio Zuccaro) sarebbe stato contestato il reato, di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, per aver fatto parte, unitamente a numerose altre persone, dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" della provincia di Catania, articolata nelle famiglie di Catania, Caltagirone e Ramacca e per essersi avvalsi della forma di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere una serie indeterminata di delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, la pubblica amministrazione; per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé e per altri; per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione; per impedire e ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare infine voti ad altri, in occasione di consultazioni elettorali; con l'aggravante di essere un'associazione armata e di avere assunto e mantenuto il controllo di attività economiche;

secondo quanto emerso, i Paratore padre e figlio, sarebbero stati a capo di una serie di società operanti nel ramo dei rifiuti ed *in primis* della CISMA Ambiente SpA, della PARADIVI Servizi Srl e della SIRAM Srl, ai quali verrebbe contestato di avere gestito abusivamente, nell'impianto di trattamento, sito a Mellili, in contrada Bagali, tonnellate di rifiuti pericolosi, violando la normativa ambientale e le prescrizioni contenuti nei decreti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambien-

tale (AIA), nonché di essersi procurati autorizzazioni illegittime da parte di funzionari regionali compiacenti e sentenze adottate in base a consulenze e certificazioni pubbliche false;

in particolare, le società del gruppo Paratore avrebbero operato in molteplici settori dell'ambiente, realizzando una sorta di ciclo integrato di rifiuti, che va dal trasporto, all'analisi, al trattamento e al recupero dei rifiuti pericolosi, anche di origine industriale ed al loro conferimento in discarica;

secondo gli investigatori, la CISMA Ambiente SpA sarebbe diventata, negli anni, il collettore finale di ingenti flussi di rifiuti provenienti non solo dal comparto petrolchimico siciliano, ma anche da quello di altre regioni; in particolare, sarebbero stati riversati nella discarica di Melilli, una parte dei rifiuti della Raffineria di Gela, quali ceneri pesanti e ceneri leggere e le sabbie dei reattori;

un'altra società, facente capo al gruppo Paratore, la PARADIVI Servizi Srl, avrebbe svolto attività di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla ISAB Srl di Priolo Gargallo, dalla raffineria di Milazzo e dalle centrali Enel siciliane, conferendo tali i rifiuti per lo smaltimento e trattamento presso la CISMA Ambiente SpA;

la SIRAM Srl avrebbe operato nel settore della ricerca per la valutazione del degrado ambientale all'interno del sito industriale della CISMA Ambiente SpA, gestendo un laboratorio d'analisi per la certificazione dei rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento, dove venivano miscelati con altri rifiuti non pericolosi e *chemicals*, per essere successivamente conferiti nella discarica di Melilli;

secondo la procura distrettuale di Catania, poi, i signori Paratore, tramite la PARATORE Srl, avrebbero avuto il 100 per cento delle quote della società LE PIRAMIDI Srl, che gestisce il noto stabilimento balneare "Le piramidi" della Playa di Catania e che sarebbe servita come copertura per il riciclaggio degli ingenti quantità di denaro, provenienti dallo smaltimento illecito dei rifiuti nella discarica di Melilli;

anche la società Mobil Sud Srl, farebbe parte della galassia dei Paratore e, malgrado fosse stata autorizzata al solo trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, avrebbe invece trattato presso l'impianto di Pantano D'Arce, nella zona industriale di Catania, anche rifiuti provenienti dall'area petrolchimica megarese e, in particolar modo, dalla Isab Srl, dalla Erg Nuove Centrali SpA, dalla Erg Raffinerie Mediterranee e dalla Air Liquide SpA;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto pubblicato da "Meridionews" il 17 marzo 2017, sul libro paga degli imprenditori Paratore, ci sarebbero stati diversi alti dirigenti pubblici, grazie ai quali gli stessi avrebbero aperto un impianto di trattamento dei rifiuti a Izmir, in Turchia, ed avrebbero chiuso l'accordo per portare in Sicilia il pericolosissimo polverino dell'Ilva;

secondo quanto riportato da "catania.blogsicilia" il 16 marzo 2017, i Paratore "hanno fatto di tutto per avvicinare uomini importanti, esponenti

del Governo e politici di spicco con il solo scopo di entrare nel giro dei grandi affari e accreditarsi per quel business che si chiama smaltimento dei rifiuti" ed ancora, "L'episodio che fa più impressione è datato 2014. È l'anno quando Carmelo Paratore, il figlio di Nino a cui il padre ha affidato le 'pubbliche relazioni' della sua attività, coinvolge Carlo Savoia (responsabile della Xeco e imprenditore riferibile alla camorra). Un'amicizia che gli permette di "ottenere un incontro con il vice ministro dell'Ambiente propedeutico all'aggiudicazione dei rifiuti provenienti dall'Ilva di Taranto. Rifiuti che successivamente arriveranno a Melilli per lo smaltimento. Il 26 settembre del 2014 un funzionario della Regione Siciliana, Mario Corradino, indagato per traffico di influenze illecite, rileva il Gip, riesce ad avere un appuntamento con il ministro dell'Ambiente Galletti". L'incontro, scrive il Gip è osservato dalla polizia giudiziaria che fotografa i due entrare nella sede del ministero alle 13.14, da dove i due escono dopo circa un'ora. Nel 2013 gli imprenditori vogliono aprire una nuova discarica in Turchia. Carmelo Paratore "coltivava i rapporti con Carmelo Messina, all'epoca vice presidente dell'Unione di amicizia Italia Turchia" col quale "discuteva cripticamente della consegna di una 'busta'". "Messina, scrive il Gip, chiama Paratore per dirgli che loro si vedranno alle 20 e che porta una sua amica che parla perfettamente il turco e che è il braccio destro di Bersani, lavora a Invitalia ed è l'amica del cuore di Bellodi". L'ambasciatore turco, sottolinea il Gip di Catania, si reca nella discarica della Cisma il 28 marzo 2014, la visita è ripresa dal sistema di video sorveglianza. Il Gip ricostruisce anche il tentativo dei Paratore, attraverso la loro società Cisma, di accreditarsi con Invitalia "realizzando un incontro con il presidente Messina e Alberto Dell'Utri". Incontro finito nelle registrazioni del Noe dei Carabinieri. Dopo quell'incontro, "Antonino Paratore si recava in Cina con la delegazione di Invitalia che accompagnava Renzi per realizzare una società con il 49% del capitale cinese". Scrive ancora il Gip, "grazie all'intermediazione dell'imprenditore casertano Carlo Savoia e di una dipendente pubblica con incarichi in Parlamento e nelle segreterie di ministri, Carmelo Paratore riusciva a incontrare il vice ministro dello sviluppo economico e a concludere, nel marzo 2015, un contratto per lo smaltimento dei rifiuti con l'Ilva di Taranto". Per il Gip i "contatti con Savoia, vicino al deputato Nicola Cosentino" era risalenti a anni addietro per "favorire l'ingresso dei Paratore nel mercato dei rifiuti in Campania";

considerato inoltre che:

a tutt'oggi non è pervenuta risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-04668, pubblicato il 9 ottobre 2015, a firma di alcuni senatori del gruppo Movimento 5 Stelle, in cui si chiedeva di appurare e successivamente stabilire, mediante un idoneo e comprovante corredo documentale, l'effettiva pericolosità dei rifiuti conferiti in Sicilia, provenienti dall'Ilva, nonché i presupposti di liceità dell'intera operazione, ivi compreso il supposto carattere temporaneo e transitorio;

anche l'atto di sindacato ispettivo 4-06762, pubblicato il 20 dicembre 2016 e presentato da alcuni senatori del gruppo Movimento 5 Stelle, ad oggi non ha ricevuto risposta. In particolare con quest'ultimo si chiedeva di moni-

torare la situazione epidemiologica e ambientale proprio dell'area circostante alla discarica di Melilli, di contrada Bagali e cioè proprio quella della Cisma dei Paratore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se le notizie riportate dalla stampa corrispondano al vero e, in particolare, se risponda a verità che l'imprenditore Antonino Paratore si sarebbe recato in Cina con la delegazione di Invitalia che accompagnava il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Matteo Renzi, e, nel caso, si chiede di sapere da chi era formata la delegazione;

quali siano stati i criteri adottati dalla società Invitalia nella selezione degli imprenditori componenti della citata delegazione, che si sarebbe recata in Cina;

se risponda a verità che una dipendente di Invitalia abbia partecipato ad un incontro tra l'imprenditore Paratore e l'ambasciatore turco in Italia sull'interesse ad aprire un impianto di smaltimento a Izmir, in Turchia, e se corrispondente al vero, quale sia l'identità di tale dipendente;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto di competenza, abbia effettuato i dovuti controlli sulle descritte violazioni alle prescrizioni AIA e VIA, contestate alla Cisma Ambiente SpA e sul traffico illecito dei rifiuti;

quali provvedimenti urgenti e indifferibili si intendano adottare per risolvere il problema del disastro ambientale provocato dalla società Cisma Ambiente SpA, nei territori circostanti alla discarica di Melilli e nel catanese;

quali azioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, affinché siano garantiti maggiori controlli nella gestione dei rifiuti, nonché sanzioni e regole più restrittive anche a tutela della salute della comunità.

(4-07258)

LANGELLA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione italiana, la libertà di espressione e di parola sono diritti inalienabili;

ciò nonostante, le affermazioni fatte, tramite *social network*, e prontamente riprese dalla carta stampata, con la eco che ne consegue, dal sindaco di Cantù in provincia di Como, Claudio Bizzozero, nei confronti di Napoli, rappresentano a parere dell'interrogante quanto di più volgare ed offensivo possibile nei confronti di una città e di una cultura, da millenni faro del Mediterraneo e non solo;

si tratta di affermazioni, ingiurie, che acquisiscono ancora più drammaticità, perché proferite da un rappresentante delle istituzioni nel

giorno in cui si svolgerà la cerimonia solenne nell'Aula della Camera dei deputati per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato;

specificamente, risulta che il sindaco di Cantù abbia diffuso le seguenti parole: "NAPOLI PER ME RESTA UNA FOGNA INFERNALE (...) Che un personaggio così insignificante rappresenti Napoli e la fogna italiana non mi sorprende. I napoletani fanno benissimo a votarlo: è perfetto per loro... Napoli è una città sporca, inquinata, criminale, mafiosa, corrotta, degradata, clientelare, parassitaria e incivile... L'immagine perfetta per la sostanza del paese di cui è parte (e di cui, purtroppo, facciamo parte anche noi) che è anch'esso esattamente così ovunque. Napoli è solo più avanti di altri in questo... E come reagiscono allora i Napoletani davanti alla verità messa brutalmente davanti agli occhi di tutti? Non certo come fa chi vuol cambiare le cose (oggettivamente orribili) ma solo insultando chi ricorda loro come sta realmente la situazione... Non mi intendo di psicologia ma credo che tutto questo si chiami rimozione (metodo perfetto per chi non vuole risolvere i problemi). Funziona ovunque. Basta viaggiare in una qualunque città del terzo mondo";

tali affermazioni sono fortemente anacronistiche e non si conciliano con il clima di ricerca di una sempre maggiore coesione tra i territori;

le dichiarazioni del sindaco Bizzozero, tra l'altro, palesano un evidente elemento offensivo e discriminatorio, oltre che totale ignoranza;

nessuno deve nascondersi dietro il classico dito e negare i numerosi problemi, che affliggono una grande metropoli come Napoli. Tuttavia, è inammissibile che le problematiche di una qualsiasi città vengano giudicate in un modo tanto oltraggioso ed approssimativo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle suddette affermazioni, inopportuna e palpatamente dal sindaco di Cantù;

se e quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere, per stigmatizzare tale comportamento, lesivo dell'immagine della città di Napoli.

(4-07259)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03617, del senatore Fravezzi ed altri, sulle operazioni di revisione dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate e autobus.